



## Domanda

Buongiorno,

la nostra azienda sta per fare un prodotto a nostro marchio avvalendosi per la mera produzione di un nostro fornitore. Il prodotto sarebbe a marchio nostro e poi commercializzato da noi.

Mi chiedevo se è necessario fornire noi le etichette al produttore oppure se è sufficiente la garanzia del fornitore sulla tracciabilità delle etichette. Si tratterebbe di un brodo in crema.

1

## Risposta

Buongiorno, a fronte del quesito posto, occorre precisare che il CeIRSA non fornisce consulenze nell'interesse di privati, né elabora protocolli di validazione per specifici prodotti, processi o misure di controllo. Alla luce di tale premessa, si forniscono le seguenti considerazioni:

### **CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ETICHETTATURA DI ALIMENTI PRODOTTI IN OUTSOURCING**

Il caso in analisi è quello di un'azienda (A) che incarica una ditta terza (B) di produrre, presso altro stabilimento (B), prodotti di origine animale a marchio (A); l'azienda (A) riceverebbe il prodotto finito e curerebbe la successiva immissione sul mercato.

Il quesito riguarda le corrette attribuzioni di responsabilità in merito all'apposizione delle etichette sul prodotto finito, in applicazione degli adempimenti previsti dal Reg.UE n. 1169/2011 e dal Reg.CE n. 853/2004, con particolare riferimento alla gestione del materiale di etichettatura.

Occorre notare che:

- il primo stabilimento (A) è uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.CE n. 853/2004 ma, nel caso in esame, non manipolerebbe il prodotto, limitandosi a commercializzare il prodotto a proprio marchio;
- il secondo stabilimento (B) è uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.CE n. 853/2004 ma, nel caso in esame, fornirebbe un prodotto a base vegetale (brodo in crema).

## PREMESSA

Premesso che, per il settore in esame, le principali norme applicabili sono le seguenti:

- Reg.CE n. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Reg.CE n. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (...);

per la valutazione del caso in esame sono state prese in considerazione anche le seguenti fonti:

- SANCO/10098/2009 Rev. 2023 - Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d'igiene degli alimenti d'origine animale;
- D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 145 - Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (...).

## ANALISI DEI REQUISITI

### Il Regolamento CE n. 853/2004 dispone:

- Articolo 5 – Bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione
  - 1. Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, solo se questo è contrassegnato:
    - a) da un bollo sanitario apposto ai sensi del reg. CE n. 853/2004; o
    - b) qualora tale regolamento non preveda l'applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell'allegato II, sezione I, del presente regolamento.
  - 2. Gli operatori del settore alimentare possono applicare un marchio di identificazione a un prodotto di origine animale solo se esso è stato prodotto ai sensi del presente regolamento in stabilimenti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 (stabilimento riconosciuto *ndr*).
- Allegato II – Sezione I: Marchiatura d'Identificazione
  - A. Applicazione della marchiatura di identificazione
    - 1. Il marchio dev'essere apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento;
    - 2. Tuttavia, non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga rimosso l'imballaggio e/o il confezionamento oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento, nel qual caso il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni;
    - 4. Gli operatori del settore alimentare devono, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, disporre di sistemi e procedure che consentano di identificare gli operatori che hanno messo a loro disposizione, e ai quali hanno consegnato, prodotti di origine animale.
  - B. Forma della marchiatura di identificazione
    - 7. Il marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Se uno stabilimento produce sia alimenti a cui si applica il presente regolamento (alimenti di origine animale *ndr*) che alimenti a cui esso non si applica (alimenti di origine vegetale *ndr*),

l'operatore del settore alimentare può utilizzare lo stesso marchio d'identificazione a entrambi i tipi di alimenti.

#### **Il Regolamento UE n. 1169/2011 dispone:**

- **Articolo 7 – Pratiche leali di informazione**
  - 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
    - a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- **Articolo 8 – Responsabilità**
  - 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione;
  - 2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti (...);
- **Articolo 9 – Elenco delle indicazioni obbligatorie**
  - 1. (...) sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
    - (...)
    - h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1 (...)

3

#### **Il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 145 dispone:**

- **Articolo 3 – Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**
  - 1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- **Articolo 4 – Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**
  - 1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento. (...)
  - 3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
    - (...)
    - b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 (...);

## CONSIDERAZIONI

Nel caso in esame, l'operatore domanda come debbano essere individuate le responsabilità in merito alla gestione delle etichette del prodotto alimentare.

Alla luce della disamina normativa sopra esposta è possibile trarre le seguenti conclusioni:

- Lo stabilimento (A), apponendo il proprio marchio commerciale sull'etichetta del prodotto alimentare in esame, si qualifica come responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell'articolo 8 del Reg.UE n. 1169/2011;
- Lo stabilimento (B), effettuando l'ultima lavorazione/manipolazione del prodotto è responsabile del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare che, per i prodotti di origine animale, sono garantite dall'apposizione del marchio di identificazione (Bollo CE) ai sensi dell'articolo 5 del Reg. CE n. 853/2004;
- Lo stabilimento (B), essendo riconosciuto ai sensi del Reg.CE n. 853/2004, può apporre il marchio di identificazione anche sugli imballaggi di prodotti vegetali o prodotti composti (*a base di ingredienti vegetali e ingredienti trasformati di origine animale*);
  - In questo caso (presenza di marchio di identificazione) è possibile derogare all'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione come disposto dal D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 145;
  - Viceversa, qualora l'operatore (B) non apponesse il proprio marchio di identificazione sul prodotto, questo dovrà recare l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione, come indicato dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 145.
- La progettazione, l'approvazione, la stampa e la detenzione del materiale di etichettatura non rientrano nel campo di applicazione delle norme prese in esame, fatta eccezione per i requisiti di chiarezza e di leggibilità;
  - Ne consegue che saranno gli accordi commerciali tra le parti a definire le esatte modalità di gestione del materiale di etichettatura, senza che questo possa essere oggetto di accertamenti da parte del Controllo Ufficiale.
- Dal momento che ognuna delle parti (operatori A e B) è responsabile per le informazioni di propria competenza, sarà interesse di entrambi evitare l'abuso del materiale di etichettatura ma, lo ribadiamo, si tratta di un interesse privato, non oggetto di specifici obblighi di tracciabilità (come invece accade, per esempio, con i requisiti previsti per l'etichettatura di alcuni prodotti D.O.P.).
- Usualmente, le aziende che affidano in outsourcing la produzione di prodotti alimentari a proprio marchio (A), progettano i contenuti ed il formato grafico delle etichette, affidando al fornitore (stabilimento di produzione B) il compito di stampare e immagazzinare le stesse; appositi vincoli contrattuali potranno essere definiti ai fini della prevenzione degli abusi (es. tracciabilità dei materiali, vincoli di riservatezza, registri di carico/scarico, ecc.).

4

In conclusione si ricorda che il presente parere, che si configura come dissertazione tecnico-scientifica ad uso divulgativo, in nessun caso può essere considerato un giudizio di conformità in merito procedure o prodotti cui si riferisce il quesito.

*Ogni informazione fornita ed ospitata dal sito è scritta unicamente da esperti di settore e da professionisti qualificati. Le risposte pubblicate sono fornite a titolo gratuito e hanno il solo scopo di illustrare le opinioni dei soggetti che le predispongono; in nessun caso questi ultimi potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da errori o omissioni.*

